

Divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo (Decreto Legge 03.07.2003 n° 159, G.U. 04.07.2003)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che si sono registrati casi di importazione di specie di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo con conseguenti fenomeni di allarme sociale;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di includere anche gli aracnidi potenzialmente pericolosi per l'uomo tra le specie animali per le quali sono vietati la detenzione ed il commercio in ragione della particolare pericolosita' per l'incolumita' e la salute pubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro dell'interno;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Sono da considerare potenzialmente pericolosi per l'incolumita' e la salute pubblica tutti gli esemplari vivi di aracnidi selvatici, ovvero provenienti da riproduzioni in cattivita', che possono arrecare, con la loro azione diretta, effetti mortali o invalidanti per l'uomo o che comunque possono costituire pericolo per l'incolumita' pubblica.

2. E' vietato a chiunque, detenere, commercializzare, importare, esportare o riesportare gli esemplari di cui al comma 1, salve le esenzioni previste dal comma 6 dell'articolo 6 della **legge 7 febbraio 1992, n. 150**. In caso di inosservanza si applica la disciplina sanzionatoria di cui al comma 4 del medesimo articolo 6.

3. A coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, detengono esemplari vivi delle specie di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150.

Art. 2.

1. Il presente decreto, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 3 luglio 2003

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Sirchia, Ministro della salute

Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio

Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali

Pisanu, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: Castelli

Vi accludo una **copia** del documento sui gruppi di aracnidi identificati come "pericolosi", anche in senso lato, che era stato inviato ai nostri politici: se non verranno accettati formalmente questa lista resterà solo un pezzo di carta... ma almeno voi avrete un'idea di cosa stiamo parlando!

Originale del Fax già inviato a codesto Ufficio in data 5 Settembre 2003

Alla c.a. del Presidente del Consiglio: On. Silvio Berlusconi,
Alla c.a. del Ministro della Salute: On. Girolamo Sirchia,
Alla c.a. del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio: On. Altero Matteoli,
Alla c.a. del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali: On. Giovanni Alemanno,
Alla c.a. del Ministro dell'Interno. On. Giuseppe Pisanu

e p.c all'On. Gianni Mancuso
a tutti i Signori Prefetti della Repubblica d'Italia - loro sedi
a tutti i Signori Comandanti del Corpo Forestale dello Stato - Servizio CITES - loro sedi

5 Settembre 2003